

LA PRIMA COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

Vista la proposte di legge n. 29 “Sviluppo della comunità delle start up innovative nella regione Marche” *Parere ex articolo 91 R.I.*;

Udito il relatore Marinelli;

Preso atto delle risultanze della discussione generale;

Visti l'articolo 91 e l'articolo 93 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente
F.to Renzo Marinelli

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 29/2021, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: «Sviluppo della comunità delle start up innovative nella regione Marche», nel testo approvato dalla II Commissione in data 6 aprile 2021 e trasmesso con nota assunta al protocollo n. 79 del 4 aprile 2021;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle autonomie locali entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto a 7 giorni con nota del Presidente dell'Assemblea legislativa (nota acquisita agli atti con prot. n.83 del 7 aprile 2021);

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Giuseppe Paolini e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 9 aprile 2021, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 12 aprile 2021;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 12 aprile 2021;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente

F.to Alessandro Gentilucci

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 29/2021, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: «Sviluppo della comunità delle start up innovative nella regione Marche», nel testo approvato dalla II Commissione in data 6 aprile 2021 e trasmesso con nota assunta al protocollo n.35 del 6 aprile 2021;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Visto l'articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto a sette giorni con nota del Presidente della Assemblea legislativa assunta al protocollo n.38 del 7 aprile 2021;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1,2,3,4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Stefano Belardinelli e sottoposta all'approvazione del Consiglio, attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 9 aprile 2021, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 12 aprile 2021;

Preso atto delle motivazioni illustrate dal relatore e riportate nell'Allegato A;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari della maggioranza dei componenti di questo Consiglio;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 12 aprile 2021;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole condizionatamente alle modifiche specificamente formulate, come di seguito:

- a) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 (Definizioni normative e terminologia) dopo le parole "...e organizzazione di attività di networking;" sono aggiunte le seguenti: "da considerare acceleratori di start-up anche i Digital Innovation Hub (DIH) riconosciuti dalla Regione Marche.";

- b) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 bis (Cultura imprenditoriale, formazione e accompagnamento manageriale) dopo le parole "...imprenditori o professionali;", sono aggiunte le seguenti: "(tra cui: start-up Marche espressione delle Università marchigiane e di altri soggetti).";
- c) dopo la lettera c bis) del comma 1 dell'articolo 4 (Altri interventi a favore delle start-up innovative) è aggiunta la seguente:
- "c ter) l'insediamento delle start up innovative nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del dl 189/2016.";
- d) al comma 3 dell'articolo 4 (Altri interventi a favore delle start-up innovative) dopo le parole "...dello stato in quanto compatibili" sono aggiunte le seguenti: "e di eventuali altri soggetti terzi";
- e) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 (Sostegno agli incubatori e acceleratori di imprese) dopo le parole "...strutture e tecnologie" sono aggiunte le seguenti: "(tra cui i DIH già operativi nella Regione Marche)";
- f) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 bis (Disposizioni di attuazione) dopo le parole "...sostenibilità degli stessi" sono aggiunte le seguenti: "e della localizzazione del progetto in uno dei comuni degli allegati 1 e 2 del dl 189/2016";
- g) dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 bis (Disposizioni di attuazione) è aggiunta la seguente:
- "b bis) le risorse di cui al successivo articolo 10 riservate agli insediamenti e progetti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del dl 189/2016."

Il Presidente

F.to Gianfranco Alleruzzo

Allegato A

RELAZIONE

Con nota del 6 aprile 2021 la II Commissione ha trasmesso il testo licenziato della proposta in esame.

Si apprezza, in via preliminare, l'iniziativa legislativa su un tema di grande prospettiva e spessore per nuove e giovani imprenditorialità innovative.

È molto importante valorizzare le start-up innovative attraverso una apposita legge regionale.

Nelle Marche sono 351 le start up innovative (dato aggiornato al gennaio 2021) pari al 2,9% delle start-up innovative italiane, poco maggiore dell'incidenza marchigiana sul totale delle imprese attive italiane (2,8%). L'incidenza delle start-up marchigiane attive nell'industria e nell'artigianato manifatturiero è invece quasi doppia rispetto a quella italiana (32,5% contro 16,9%).

La distribuzione territoriale delle start-up marchigiane è distante da quella del complesso delle imprese attive: le start-up marchigiane, infatti, si addensano nella provincia di Ancona (31,3%) e in quella di Ascoli Piceno (23,6%) in misura ben maggiore dei pesi sul tessuto complessivo delle imprese (rispettivamente 26,7% e 14,3%).

ANALISI DEL DOCUMENTO

Allo stato attuale nella Regione Marche non ci sono leggi specifiche in relazione alla creazione di start – up innovative pur essendo stati emanati dalla Regione Marche diversi bandi per la creazione di nuove imprese aventi anche caratteristiche di spin-off e start-up innovative.

Lo strumento regionale sembra in linea con le policy europee. Il terzo pillar EIC Horizon EU destina 10.5 miliardi a strumenti per valorizzare i risultati della ricerca anche mediante il supporto a start up e piccole e medie imprese innovative.

È interessante per gli Atenei la promozione della cultura imprenditoriale prevista all'articolo 3 bis e i contributi per l'avvio e il consolidamento per l'aggregazione in rete di start up innovative. Dalla lettura dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 bis, sembra che siano previsti fondi specifici a favore delle Università e altri enti preposti alla formazione per lo sviluppo della cultura d'impresa, mentre sembra che verranno sostenute anche iniziative di equity crowdfunding. Le start up innovative delle università marchigiane hanno destato un certo interesse di fronte ad investitori; con l'inserimento di misure di crowdfunding si potrebbero portare all'attenzione di nuovi investitori le start up nate dalla ricerca delle Università marchigiane.

Nella pratica la fase di start up, per alcuni settori tecnologici, richiede più di 5 anni; sarebbe interessante valutare anche la creazione di incubatori certificati/acceleratori d'impresa a livello locale (singola università o altri soggetti previsti nella proposta di legge) o regionale. In questo ambito è fondamentale la formazione in riferimento ai temi della cultura di impresa e formazione continua (attività di coaching anche per le neo start up).

Anche in passato erano previste misure per start up innovative a valere su bandi regionali, in misura del 50% di quanto la start up era in grado di spendere. A tal fine potrebbe essere utile un pre-financing (le misure analoghe a livello di Unione Europea consentono un pre-financing del 65% del contributo EU previsto da progetto). Pertanto, è necessario porre attenzione al momento della stesura dei i bandi.

PRINCIPALI CONSIDERAZIONI

Dopo questa breve analisi del testo si segnalano quelle che sono, a parere del relatore, le principali considerazioni, tuttavia, non rilevanti o ostative al prosieguo della lodevole iniziativa legislativa.

L'articolo 3 bis, comma 2, indica solo la "Giunta regionale" come soggetto che promuove iniziative, laddove forse potrebbe essere utile prevedere, in senso più ampio, che a ciò sia deputata la "Regione" (articolo 8 soppresso prevedeva infatti "Regione").

All'articolo 4, comma 3, si citano espressamente assegnazioni da parte di Unione Europea e Stato, forse potrebbe essere utile ampliare prevedendo altresì anche l'apporto di eventuali altri soggetti terzi onde ricomprendere anche ulteriori soggetti (ad es. finanziatori extra UE, ecc.), soprattutto

in considerazione dell'inserimento della lettera c bis) all'articolo 4, comma 1, che fa espresso riferimento a manifestazioni di carattere internazionale.

L'inciso relativo alle risorse si potrebbe inserire anche all'articolo 3, comma 6, che parimenti tratta di assegnazioni.

Solo come dubbio interpretativo evidenziamo che all'articolo 5, comma 2, si fa riferimento a "contributi" in relazione ad "accesso al capitale" e "ricorso a capitale di rischio", non so in quale senso sia inteso tale termine (es. contributo a fondo perduto da parte della Regione Marche finalizzato a concorrere alla formazione del capitale di rischio per l'accesso come credito concorso alla spesa per interessi passivi e/o fornitura di garanzia al sistema creditizio da parte della Regione Marche).

Forse mancano e sono sempre mancati forti servizi a supporto. La collaborazione con le realtà dedicate ad equity crowdfunding (es NeNext txt equity crowdfunding Marche, Back to work 24) hanno portato risorse alle start up e ampliato le compagini sociali.

Potrebbe essere opportuno inserire, all'articolo 3 bis, comma 2, lettera a), un riferimento specifico alla Start up Marche evento che, in tal modo, assumerebbe una formale "istituzionalizzazione" come competizione regionale ed espressione delle Università.

Nel testo non si fa specifico rimando né previsione all'area del cratere del sisma 2016. Nell'area del cratere, infatti sono ubicate due delle quattro università regionali e le suddette università sono molto attive sul fronte del trasferimento tecnologico. Sia l'Università di Camerino sia l'Università di Macerata nel corso degli anni grazie a docenti e studenti motivati hanno dato origine a numerose società spin-off e start-up innovative. Con il sisma c'è stata una battuta d'arresto che dovrebbe essere superata al fine di mantenere la competitività di tutti gli Atenei regionali sul panorama nazionale e internazionale. Pertanto, andrebbero previste e inserite misure specifiche per le Università e per le iniziative imprenditoriali che hanno la propria sede legale ubicata nei comuni previsti dagli allegati 1 e 2 del d.lgs. 189/2016.

Altro aspetto da segnalare è che i fondi messi a disposizione sembrano esigui rispetto al campo di azione della norma. Sarebbe opportuno che venissero individuate le azioni prioritarie più confacenti al territorio della Regione Marche ed alla strategia che si vuole adottare al fine di limitare il campo di azione alla strategia regionale dandole maggiore efficacia, altrimenti si rischia di disperdere le risorse con minime o addirittura nulle ricadute imprenditoriali.

Si rileva, inoltre, che nella proposta di legge non si parla dei (Digital Innovation Hub, DIH) come strumenti di supporto all'avvio e allo sviluppo delle start up; tali strutture, invece, dovrebbero essere considerate soggetti fondamentali per lo sviluppo delle strategie economiche regionali.

Si propone, pertanto, di aggiungere i DIH regionali tra i soggetti candidati a supportare le start up a partire dall'articolo 2, comma 1, lettera d), in cui si descrivono gli "acceleratori di start up" e di inserire un riferimento ai DIH nell'articolo 6, comma 2, lettera b), quando si parla di sostenere gli incubatori e gli acceleratori esistenti.

Per quanto sopra relazionato si propone di esprimere parere favorevole condizionatamente alle modifiche specificamente formulate, come di seguito:

a) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 (Definizioni normative e terminologia) dopo le parole "...e organizzazione di attività di networking;" sono aggiunte le seguenti: "da considerare acceleratori di start-up anche i Digital Innovation Hub (DIH) riconosciuti dalla Regione Marche.";

- b) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 bis (Cultura imprenditoriale, formazione e accompagnamento manageriale) dopo le parole "...imprenditoriali o professionali;", sono aggiunte le seguenti: "(tra cui: start-up Marche espressione delle Università marchigiane e di altri soggetti).";
- c) dopo la lettera c bis) del comma 1 dell'articolo 4 (Altri interventi a favore delle start-up innovative) è aggiunta la seguente:
- "c ter) l'insediamento delle start up innovative nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del dl 189/2016.";
- d) al comma 3 dell'articolo 4 (Altri interventi a favore delle start-up innovative) dopo le parole "...dello stato in quanto compatibili" sono aggiunte le seguenti: "e di eventuali altri soggetti terzi";
- e) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 (Sostegno agli incubatori e acceleratori di imprese) dopo le parole "...strutture e tecnologie" sono aggiunte le seguenti: "(tra cui i DIH già operativi nella Regione Marche)";
- f) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 bis (Disposizioni di attuazione) dopo le parole "...sostenibilità degli stessi" sono aggiunte le seguenti: "e della localizzazione del progetto in uno dei comuni degli allegati 1 e 2 del dl 189/2016";
- g) dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 bis (Disposizioni di attuazione) è aggiunta la seguente:
- "b bis) le risorse di cui al successivo articolo 10 riservate agli insediamenti e progetti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del dl 189/2016."

Scheda DI ANALISI TECNICO NORMATIVA della proposta di legge ad iniziativa della Giunta regionale concernente: "Sviluppo della comunità delle start up innovative nella regione Marche", nel testo licenziato dalla II Commissione assembleare

ELEMENTI DI ANALISI	CONTENUTI
Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea e con l'ordinamento internazionale	I contenuti della proposta di legge appaiono compatibili con principi dell'ordinamento europeo e dell'ordinamento internazionale, con particolare riferimento alla Strategia di specializzazione intelligente nell'ambito del Quadro strategico regionale per la programmazione 2021 – 2027 di cui agli strumenti del Quadro finanziario pluriennale (COM 2018/321 final) e del Next generation EU (COM 2020/456). E' inoltre garantito in modo espresso il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali	La Regione, con questa proposta di legge, promuove iniziative volte a sostenere la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese start-up innovative. Il contesto normativo di riferimento è rappresentato, in particolare, dal decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'art. 1, comma 2, lett. c) della legge 6 giugno 2016, n. 106). Il riparto di competenze stabilito all'art. 117 della Costituzione appare rispettato.
Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	La proposta appare compatibile con lo Statuto regionale.
Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	La proposta si inserisce nel contesto ordinamentale regionale rappresentato dalla normativa di settore in favore del tessuto economico produttivo e del sostegno alla ricerca e sviluppo.
Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	---
Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter	

Relazione tecnico finanziaria

Sulla proposta di legge n. 29/21 ad iniziativa della Giunta regionale concernente: “Sviluppo della comunità delle start up innovative nella regione Marche”

Art. 1 (Finalità e oggetto)

L'articolo 1 espone le motivazioni e le finalità del provvedimento.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2 (Definizioni normative e terminologia)

L'articolo 2 illustra le definizioni dei termini tecnici specifici al tema del progetto di legge.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3 (Contributi per l'avvio, il consolidamento, l'aggregazione in rete delle start-up innovative)

L'articolo 3 delinea le tipologie di intervento a sostegno delle start up innovative da attuarsi attraverso bandi.

Effetti finanziari: Per l'anno 2021, in sede di prima applicazione, con questa legge si autorizzano gli interventi disciplinati da questo articolo per 1 milione di euro, importo da intendersi come limite massimo commisurato alle risorse disponibili alla data di approvazione della legge. L'utilizzo dello stanziamento è possibile in quanto già destinato alla medesima finalità nel bilancio di previsione 2021/2023.

Missione/ Programma	Capitolo	Denominazione	stanziamento disponibile anno 2021	stanziamento disponibile anno 2022	stanziamento disponibile anno 2023	Nota
Missione 14 / Programma 1	2140120083	CONTRIBUTI PER LA CREAZIONE DELLE NUOVE IMPRESE -	1.000.000,00			Già iscritto con Bilancio di previsione 2021 / 2023

Il comma 6 stabilisce che gli interventi previsti dalla disposizione possano essere ulteriormente finanziati, anche in corso d'anno, con le assegnazioni comunitarie e con i fondi statali compatibili e con le eventuali ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

Art. 3 bis

(Cultura imprenditoriale, formazione e accompagnamento manageriale)

L'articolo 3 bis, i cui interventi erano già previsti dall'articolo 8, ora soppresso, prevede il sostegno ad iniziative promozionali per rafforzare e qualificare il processo di generazione e sviluppo delle start up innovative, anche attraverso le Università, i centri di formazione e altre organizzazioni.

Effetti finanziari: Per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 con questa legge si autorizzano gli interventi disciplinati dal comma 2, lettera a), di questo articolo per 40.000,00 euro, importo da intendersi come limite massimo commisurato alle risorse disponibili alla data di approvazione della legge.

Missione / Pro- gramma	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2021	stanziamento anno 2022	stanziamento anno 2023	Nota
Missione 15 / Programma 3/ Titolo 1	2150310016	SPESE PER ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA PER IL PROGETTO E-CA- PITAL - CNI/09	40.000,00	40.000,00	40.000,00	IMPORTO AUTORIZ- ZATO CON QUESTA LEGGE

Il comma 4 stabilisce che gli interventi previsti dalla disposizione possano essere ulteriormente finanziati, anche in corso d'anno, con le assegnazioni comunitarie e con i fondi statali compatibili e con le eventuali ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

Art. 4

(Altri interventi a favore delle start-up innovative)

L'articolo 4 illustra gli altri interventi a favore delle start up innovative.

Invarianza: l'articolo non determina effetti finanziari diretti sul bilancio regionale. All'eventuale finanziamento degli interventi previsti si provvederà con le risorse comunitarie, statali e regionali che si renderanno disponibili da iscrivere nelle Missioni e nei Programmi relativi ai settori di intervento.

Art. 5

(Sostegno all'accesso agli strumenti finanziari)

L'articolo 5 dispone la possibilità di costituire fondi e strumenti finanziari per il sostegno e lo sviluppo delle start up attraverso l'intervento di intermediari finanziari.

Invarianza: l'articolo non determina effetti finanziari diretti sul bilancio regionale. All'eventuale finanziamento degli interventi previsti si provvederà con le risorse comunitarie, statali e regionali che si renderanno disponibili da iscrivere nelle Missioni e nei Programmi relativi ai settori di intervento.

Art. 6

(Sostegno agli incubatori e acceleratori di imprese)

L'articolo 6 prevede interventi a favore degli incubatori/acceleratori e degli altri soggetti impegnati nella promozione e sviluppo delle start up.

Invarianza: l'articolo non determina effetti finanziari diretti sul bilancio regionale. All'eventuale finanziamento degli interventi previsti si provvederà con le risorse comunitarie, statali e regionali che si renderanno disponibili da iscrivere nelle Missioni e nei Programmi relativi ai settori di intervento.

Art. 7

(Sviluppo della comunità delle start-up e servizi comuni)

L'articolo 7 individua i servizi e le iniziative che la Regione, anche con supporti di consulenza, potrà realizzare e promuovere direttamente per rafforzare la comunità delle start up.

Invarianza: l'articolo non determina effetti finanziari diretti sul bilancio regionale. All'eventuale finanziamento degli interventi previsti si provvederà con le risorse comunitarie, statali e regionali che si renderanno disponibili da iscrivere nelle Missioni e nei Programmi relativi ai settori di intervento.

Art. 8

(Cultura imprenditoriale, formazione e accompagnamento manageriale)

Soppresso

Art. 9

(Clausola valutativa)

L'articolo disciplina i contenuti dell'attività di valutazione che sarà posta in essere per verificare gli effetti della proposta di legge.

Invarianza: L'attività è assicurata con risorse umane e strumentali già presenti all'interno dell'amministrazione regionale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 9 bis

(Disposizioni di attuazione)

L'articolo detta le disposizioni di attuazione della proposta.

Invarianza: L'attività è assicurata con risorse umane e strumentali già presenti all'interno dell'amministrazione regionale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 10
(Norma finanziaria)

L'articolo 10 contiene la norma finanziaria, autorizza la spesa e ne indica le relative coperture per il triennio 2021/2023.

Effetti finanziari:

PDL 29_2021 "Sviluppo delle comunità delle start up innovative nella Regione Marche"																
SPESA PREVISTA PDL 29_2021 "Sviluppo delle comunità delle start up innovative nella Regione Marche"							COPERTURA									
MISS	PROG	CAPITOLO		COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	MISS	PROG	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DISPONIBILITA' COMPETENZA 2021	riduzione a copertura oneri PDL	DISPONIBILITA' COMPETENZA 2022	riduzione a copertura oneri PDL	DISPONIBILITA' COMPETENZA 2023	riduzione a copertura oneri PDL
14	1	2140120083	CONTRIBUTI PER LA CREAZIONE DELLE NUOVE IMPRESE	1.000.000,00			14	1	2140120083	CONTRIBUTI PER LA CREAZIONE DELLE NUOVE IMPRESE	1.000.000,00	1.000.000,00				
15	3	2150310016	SPESE PER ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA PER IL PROGETTO ECAPITAL_CNI/09	40.000,00	40.000,00	40.000,00	15	3	2150310016	SPESE PER ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA PER IL PROGETTO ECAPITAL_CNI/09	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00

1	3	2010310014	SPESE POSTALI; ACQUISTO DI AFFRANCATORI AUTOMATICI, AFFRANGATURA CORRISPONDENZA E RITIRO DI CORRISPONDENZA TASSATA, SPESE TELEGRAFICHE - SPESA OBBLIGATORIA		0,00	200.000,00	19.000,00	200.000,00	19.000,00
1	5	2010510017	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIO E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI	792.236,44	19.000,00		0,00		0,00

1.040.000,00

40.000,00

40.000,00

1.040.000,00

40.000,00

40.000,00